



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

La Segreteria

Trasmissione tramite Con.Te.

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco
del Comune di

ZERMEGHEDO (VI)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di

ZERMEGHEDO (VI)

Oggetto: trasmissione delibera n. 354/2019/PRSE del 22 ottobre 2019

Secondo quanto stabilito nel dispositivo, si trasmette ai soggetti in indirizzo la delibera n. 354/2019/PRSE, adottata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto in data 22 ottobre 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Letizia Rossini



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 354/2019/PRSE/Zermeghedo



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 22 ottobre 2019

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Maria Laura PRISLEI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Maristella FILOMENA	Referendario
Marco SCOGNAMIGLIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-bis, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",



corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante “Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012”;

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (l. di stabilità 2016);

VISTA la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, recante “Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio”;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 167 di modifica della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR del 30 marzo 2017, di approvazione delle “*linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2016*”.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n. 182/2013/INPR;

VISTA la deliberazione n. 20/2018/INPR, n. 272/2018/INPR e n. 357/2018/INPR con le quali la Sezione ha approvato ed integrato il programma di lavoro per l’anno 2018;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016, redatta dall’Organo di revisione del Comune di Zermeghedo (VI) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall’ente in osservanza dell’art. 227 comma 6, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;



VISTA l'ordinanza del Presidente n. 48/2019 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere, dott.ssa Elena Brandolini

FATTO

L'esame della relazione-questionario sul conto consuntivo 2016 del Comune di Zermeghedo (VI) –Ente di 5.912 abitanti – inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e l'analisi al riguardo svolta, ha evidenziato le seguenti criticità della gestione:

- 1) mancato rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto 2016, avvenuta solo in data 25 luglio 2017;
- 2) utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria;
- 3) scarsa capacità di realizzare gli incassi di competenza per i Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), III (Entrate extratributarie) e IV (Entrate in c/capitale) che rispettivamente hanno realizzato il 56,20% e il 12,38% e il 65,81% degli accertamenti di competenza;
- 4) consistenza del FCDE contenuta (9,62%) rispetto all'importo dei residui attivi dei titoli I e III ammontanti, complessivamente, al 31 dicembre 2016 ad € 1.050.124,96;
- 5) presenza di residui passivi vetusti (risalenti all'esercizio 2015 e precedenti) del Titolo I (€ 280.774,80) e del titolo II (€ 4.730,96) nonché emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli I, II e III per quelli attivi e nei Titoli I, II, IV e VII per quelli passivi;
- 6) rapporto sulla tempestività dei pagamenti: indicatore annuale positivo e pari a 60,64 gg;
- 7) presenza di società partecipate in perdita;
- 8) sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4 "Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente" che, in specie, si attesta al 61,82% e in costante aumento rispetto a quanto rilevato per gli esercizi precedenti;

Emergono, altresì, dalla Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2016, redatta dal Revisore Unico del Comune in esame, raccomandazioni e moniti formulati da quest'ultimo all'Ente (pagina 26 della menzionata Relazione).

Con note inoltrate via mail in data 30 settembre 2019 l'Ente ha fornito propri chiarimenti in relazione alle riscontrate criticità all'uopo versando in atti la documentazione (tabelle) a supporto dei chiarimenti resi.

DIRITTO

I. In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate irregolarità non



integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle predette rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza degli Enti destinatari, atte a promuoverne l'eliminazione. Il controllo in questione, infatti, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presiedono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere nell'immediato sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali.

I.1. Si ricorda, in proposito, che il sindacato di legittimità e regolarità sui bilanci dei singoli enti locali esercitato dalle Sezioni regionali di controllo – previsto a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è stato, in seguito, ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-bis del TUEL - nel quale, da un lato, sono stati trasfusi i controlli ex comma 166 di cui sopra per la verifica dei principali fenomeni gestori in grado di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e, dall'altro, sono state stabilite le misure sanzionatorie e/o interdittive conseguenti all'accertamento, da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica posti a presidio del pareggio/equilibrio di bilancio.

Ne consegue che, nel loro percorso evolutivo, i controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. Non bisogna trascurare, sul punto, che i vincoli di finanza pubblica posti a tutela dell'unità economica della Repubblica sono, oggi, ancor più pregnanti nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. A ciò aggiungasi che i predetti controlli, per espresso disposto normativo, sono altresì diretti a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014; n. 155/2015; n. 188/2016, n. 228 del 2017; Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).



Deve essere, poi, ulteriormente sottolineato che, come espressamente stabilito dalla richiamata disposizione normativa, tale controllo è svolto sulla base di criteri e linee guida definite in modo unitario dalla Corte dei conti, le quali, da un lato costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte stessa e le Istituzioni territoriali e, dall'altro, rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno. Alle linee guida e all'annesso questionario, infatti, devono fare riferimento sia l'Organo di revisione degli enti locali, per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le analisi di competenza e, in particolare, per la verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento. Per le Sezioni regionali di controllo, tuttavia, le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo che non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse, in ordine ai quali le Amministrazioni e gli Organi di revisione contabile sono tenuti a garantire tutte le informazioni richieste, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni di controllo territorialmente competenti.

In siffatto contesto, il controllo della Sezione è limitato ai profili di criticità e irregolarità segnalati dai revisori e/o emersi in seguito all'istruttoria e recepiti nella deliberazione, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere in nessun modo considerata quale implicita valutazione positiva. Inoltre, va ricordato anche che quanto accertato in questa sede non attiene alla anti giuridicità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti a controllo, il cui sindacato è dalla legge rimesso ad altri organi giudiziari, anche di questa Corte dei conti.

In ultimo, va evidenziato che l'esercizio 2016 rappresenta un momento nodale per l'entrata a regime della riforma della contabilità armonizzata per tutti gli Enti territoriali.

II. Quanto all'analisi delle criticità riscontrate in relazione al conto consuntivo 2016 del Comune di Zermeghedo (VI), quali emergenti dalla relazione-questionario redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della richiamata legge n. 266/2005 dall'Organo di revisione dell'Ente, si ricorda che detto Comune è stato destinatario di pronunce specifiche sia in relazione al conto consuntivo 2014 (deliberazione n. 126/2017/PRSP) che in relazione al conto consuntivo 2015 (deliberazione n. 514/2018/PRSP).

In particolare, in relazione al rendiconto 2015, questa Sezione rilevava, per quanto qui di interesse:

1. il reiterato ricorso alle anticipazioni di tesoreria per un importo complessivo pari ad € 316.000,00 per un totale di 243 giorni e mancata restituzione al 31/12, per un importo pari a € 137.709,70, con conseguente sfioramento del parametro di deficitarietà n. 9 (incidenza pari al 12,41%). Si riscontravano interessi maturati a tale titolo pari a complessivi € 90,28. Sul punto codesto Ente, confermando la propria sofferenza di liquidità perdurante dal 2012, aveva affermato che dal 12 settembre 2017 non era più ricorso all'anticipazione di cassa e che dall'anno 2017 il parametro di deficitarietà n. 9 non era stato più sfiorato;

2. lo sfioramento del parametro n. 4 (52,09%) che si accompagnava ad un tasso di smaltimento dei residui passivi piuttosto basso, pari nel complesso al 53,72%, nonostante



le operazioni di riaccertamento ordinario e straordinario dei residui effettuate ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e ad un tasso di smaltimento dei residui attivi estremamente basso, pari al 38,69% (tasso di smaltimento di quelli di parte corrente è pari al 38,81%);

3. lo sfioramento del parametro di deficitarietà n. 7, anche se in miglioramento (155,96), in relazione al quale codesto Ente evidenziava il rientro nei limiti di legge negli esercizi 2016 (149,04%) e 2017 (132,09%);

4. il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione.

La Sezione, quindi, aveva raccomandato all'amministrazione comunale di attenersi sempre ed in ogni caso alle disposizioni ed i principi vigenti in materia di armonizzazione contabile relativamente alla gestione della cassa, monitorando riscossioni e pagamenti, nonché l'attenta analisi dei residui passivi al fine di garantirne lo smaltimento e l'adozione di misure atte a contenere l'indebitamento entro i limiti della sana gestione e, infine, aveva raccomandato il rispetto dei termini nell'approvazione del bilancio di previsione.

Emerge dagli atti, e dall'analisi effettuata, un miglioramento delle richiamate criticità, stante che nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente, sebbene abbia comunque usufruito dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria, ha rispettato il parametro di deficitarietà strutturale n. 9 (*eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti*) e che, alla luce delle affermazioni dell'Ente medesimo –di cui si dirà più avanti-, talune delle criticità evidenziate hanno trovato soluzione negli esercizi 2017 e 2018.

Ciononostante anche per l'esercizio 2016 emergono le criticità di seguito riportate sulle quali la Sezione osserva e raccomanda quanto appresso.

Si ricorda, altresì, che non essendo i richiamati esercizi finanziari 2017 e 2018 oggetto della presente analisi, resta ferma ogni attività di controllo e valutazione di questa Sezione sugli stessi.

1. Mancato rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto 2016.

Risulta in atti che per l'esercizio 2016 l'approvazione del rendiconto è avvenuta ben oltre il termine di legge, ossia in data 25 luglio 2017.

Nel fare rimando a quanto già rappresentato da questa Sezione con la precedente deliberazione n.514/2018/PRSP in relazione al rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio, si richiama in questa sede l'attenzione di codesto Ente sulla obbligatorietà del rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto.

In merito, questa Sezione sottolinea che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento, riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni.

Si rammenta, inoltre, che la rendicontazione, simmetricamente alla tempestiva



programmazione per un corretto sviluppo delle politiche di bilancio, rappresenta al contempo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. Il ritardo in questo adempimento deve essere considerato un "vulnus" dell'ordinato svolgersi del ciclo di bilancio la cui importanza si misura, indirettamente, anche nelle conseguenze previste dall'art. 243, comma 6, TUEL che assoggetta gli enti ritardatari, in via provvisoria ossia fino all'intervenuto adempimento, ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari, in materia di copertura di alcuni servizi.

A parte, poi, gli interventi surrogatori nei casi di inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL) vale ricordare le misure sanzionatorie statuite dall' art. 9, comma 1-quinquies, d.l. n. 113/2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che impongono il divieto per gli Enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini per l'approvazione di determinati documenti contabili (quali il bilancio di previsione e il rendiconto).

Alla luce, poi, dei dettami di cui all'art. 172, co. 1, lett. a), del TUEL, secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto deliberato, nonché della natura di atto prodromico del rendiconto del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio, l'assenza di detto documento potrebbe condurre all'emersione di rilievi di illegittimità inerenti l'attendibilità e la veridicità del successivo bilancio di previsione.

La Sezione richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra e raccomanda, per il futuro, che codesto Ente adotti idonee misure a garantire il rispetto dei termini di legge per l'approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio tra i quali, in particolare, il rendiconto di gestione.

2. Reiterato utilizzo dell'istituto dell'anticipazione di tesoreria

Emerge dagli atti che l'Ente, anche nell'esercizio finanziario 2016, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesorerie per giorni 239 con importo complessivamente concesso interamente restituito al 31/12/2016 e somme maturate a titolo di interessi passivi alla stessa data per € 1.168,02.

Sebbene il fenomeno gestionale, per l'esercizio in esame, rientri nei parametri di legge la Sezione si ritiene di dover richiamare l'Ente sul fatto che la circostanza, reiterata, è sintomo di criticità gestionale considerato, tra l'altro che nel 2014 l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per 246 giorni e nel 2015 per 243 giorni.

Nel fare esplicito richiamo a quanto già evidenziato nella menzionata deliberazione n. 514/2018/PRSP circa le motivazioni che hanno determinato per l'Ente la costante crisi di liquidità a partire dal 2012 allorché le aziende ubicate nel territorio comunale, a causa della perdurante crisi economica, non hanno più pagato in tutto o in parte le imposte di competenza comunale determinando uno squilibrio di cassa fra entrate e uscite, corre



l'obbligo per la Sezione di richiamare l'Ente sulla necessità, in virtù dell'attuale quadro contabile, di porre in essere ogni utile sforzo per eliminare la crisi anche temporanea di liquidità, evitando in tal modo di introdurre indirettamente la trasformazione del debito di tesoreria in un debito a medio lungo termine, non consentito dalle attuali norme contabili. Sul punto si ricorda anche che il ricorso ad anticipazioni di cassa, previsto dall'art. 222 del TUEL, si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell'Ente, peraltro spesso particolarmente onerosa in quanto, come evidenziato dalla disposizione che disciplina l'istituto, il ricorso a tale formula di finanziamento comporta la corresponsione dell'interesse sulle somme anticipate da pagare all'istituto tesoriere.

La Sezione, alla luce di quanto già addotto dall'Ente in occasione dell'analisi del rendiconto per l'esercizio 2015, continuerà a vigilare sull'effettività delle azioni attivate dall'Ente per il recupero dei crediti le quali, a dette di codesto Ente, dovrebbero essere in grado di anticipare di gran lunga i tempi concessi dalle norme tributarie per l'emissione dell'accertamento. La Sezione, pertanto, si riserva di valutare dette azioni e di verificare l'effettiva risoluzione della problematica nel corso dell'esercizio 2017 nel prosieguo dei controlli di proprio competenza.

3. Sofferenza negli incassi di competenza e FCDE sottostimato

In relazione alla capacità di realizzare gli incassi di competenza, emerge dai dati della Relazione-Questionario (Tab. 1.4.1 recante il "risultato della gestione delle entrate") che, rispetto agli accertamenti in conto competenza, i relativi incassi si attestano su percentuali particolarmente esigue.

Nello specifico la problematica si riferisce ai Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), II (trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) che rispettivamente hanno realizzato il 56,20% il 12,38% e il 65,81% dei correlati accertamenti di competenza.

In proposito la Sezione, non può esimersi dal richiamare l'attenzione di codesto Ente e, in particolare, degli organi politici e degli organi tecnici di controllo -Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale, ognuno per la parte di competenza, sull'importanza della correttezza e congruità delle previsioni di bilancio, da stimarsi in base all'effettiva esigibilità dell'entrata secondo il principio contabile applicato della competenza cd. "potenziata", nonché sulla circostanza che il tasso di realizzazione delle entrate (derivante dal rapporto tra le riscossioni in conto competenza e gli accertamenti), ossia la misura della capacità dell'ente di incassare le entrate accertate, è uno dei parametri ritenuti significativi ai fini dell'indagine sulla salute finanziaria di un ente.

Si ricorda, in proposito, che tutti i documenti del ciclo di bilancio (sia di rendicontazione che di previsione) devono essere improntati al rispetto del principio di veridicità che impone una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e/o economici generati dalle operazioni che si svolgeranno nel periodo di riferimento. Ne consegue che la corretta applicazione di detto principio -che richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio dell'attendibilità, della correttezza e della comprensibilità (All. 1, punto 5) -



impone di valutare le singole poste secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sottovalutazioni e/o sopravvalutazioni delle stesse.

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Inoltre, non va dimenticato, che intorno alle risorse finanziarie, alla loro effettiva realizzazione e alla loro corretta utilizzazione, ruota il nuovo sistema di armonizzazione dei bilanci e delle regole di sana gestione.

A ciò aggiungasi che emerge dall'analisi degli atti che la consistenza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) è esigua rispetto all'importo dei residui attivi dei titoli I e III ammontanti, complessivamente, al 31 dicembre 2016 ad € 1.050.124,96. Il Fondo, infatti, rappresenta solo il 9,62% del predetto importo complessivo.

Si rammenta, in proposito, che l'FCDE si configura come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente dall'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili e che l'adeguata quantificazione di detto fondo - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.

Si richiama anche il principio contabile applicato della competenza finanziaria (all. 4/2 al d.lgs 118/2011, paragrafo 3.3) in base al quale, fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulti adeguato, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione. Ne consegue che la dichiarazione di adeguatezza del fondo assume una specifica rilevanza giuridica e sostanziale che deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico – finanziario dell'ente e alla necessaria verifica dell'organo di revisione.

Si raccomanda, pertanto, all'Ente di porre in essere ogni utile sforzo sia per la corretta applicazione dei principi contabili, generali ed applicati, soprattutto in sede di determinazione delle previsioni di entrata e del FCDE, sia al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate.

La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta applicazione dei richiamati principi contabili.

4. Presenza di residui vetusti.

Emerge in atti che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi vetusti



provenienti dal 2015 e da esercizi precedenti, in particolare del titolo I (Entrate correnti, di natura tributaria, contributiva e perequativa) per € 280.774,80 e del titolo II (trasferimenti correnti) per € 4.730,96.

Ciò nonostante il riaccertamento straordinario dei residui effettuato nel passaggio alla contabilità armonizzata e l'avvenuto (come dichiarato espressamente dall'Ente) riaccertamento ordinario annuale effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate.

Inoltre si evidenzia l'emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli I, II e III per quelli attivi e nei Titolo I, II, IV e VII per quelli passivi, la cui percentuale di costituzione si attesta al 41,69% del totale residui per quelli attivi e al 55,25% per i passivi. Nello specifico, al 31/12/2016 i residui attivi ammontano complessivamente ad € 1.217.646,40 e quelli passivi ad € 683.178,76.

Sul punto, con la nota del 27.09.2019 (prot. n.6205), inoltrata via mail il 30 settembre successivo, il Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, quanto al tasso di smaltimento dei residui, ha così motivato: *“Premesso che negli anni precedenti il 2018 questa Amministrazione ha subito difficoltà ad incassare le entrate soprattutto quelle derivanti dai tributi a causa della contrazione economica che ha interessato tutto il settore produttivo ma soprattutto il settore concia che è quello prevalente nel nostro territorio. Sono state messe in campo tutte le azioni possibili per il recupero dei crediti che spesso comportano dei tempi piuttosto lunghi per l'iter da seguire.*

Il mancato incasso nei tempi previsti ha comportato una più ridotta disponibilità di cassa quindi ne hanno sofferto i pagamenti rientranti principalmente nel titolo I della spesa.

Abbiamo comunque già visto un netto miglioramento dalle azioni intraprese che si illustrano nella seguente tabella:

Tasso smaltimento residui ATTIVI %			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TITOLO I	33,01	54,08	93,66
TITOLO II	42,99	0,00	46,23
TITOLO III	57,66	36,52	65,70

Il titolo II che attualmente risulta essere il più critico è formato principalmente da trasferimenti da parte di una società partecipata. Stiamo sistemando la posizione debiti/crediti che andranno compensati e per la parte rimanente versati a questo comune. Entro l'anno 2019 si valuta potrà essere chiusa e l'incasso porterà al sensibile innalzamento del tasso di smaltimento dei residui del titolo II.

Tasso smaltimento residui PASSIVI %			
	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
TITOLO I	42,52	41,78	76,70

La Sezione prende atto di quanto rappresentato e precisato dall'Ente e si riserva ogni ulteriore valutazione nel prosieguo delle attività di controllo di propria pertinenza in relazione alla gestione e rendicontazione degli esercizi successivi.

Nel contempo ritiene utile rammentare che l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese hanno un valore essenziale per la corretta gestione dell'Ente, per salvaguardare l'equilibrio di bilancio e prevenire l'eventuale possibile dissesto e, in conseguenza, l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui deve essere necessariamente effettiva e concreta (non meramente formale), come richiesto dal principio di prudenza e di effettività dell'equilibrio finanziario ed espressamente disposto dall'art.228 TUEL. Inoltre, in presenza di residui passivi risalenti anni indietro nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Rammenta, altresì, che i residui, una volta riportati nel bilancio, concorrono a formare il risultato di amministrazione che l'ente può applicare negli esercizi successivi. Per questo motivo si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l'ente ha la ragionevole certezza di incassare ovvero di pagare. Si corre altrimenti il rischio che emerga un avanzo di amministrazione che non corrisponde alla presenza di risorse finanziarie, effettivamente spendibili, o comunque ad un risultato di gestione effettivamente positivo.

Inoltre l'analisi dei dati fa emergere che il saldo che si ottiene dalla differenza tra i residui passivi di parte capitale e i correlati residui attivi, al quale si somma il valore del FPV in conto capitale di spesa, complessivamente pari a € 42.493,17, non trova capienza nell'ammontare del Fondo cassa dell'Ente al 31/12/2016 pari ad € 28.774,14.

Sul punto, considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha precisato (nota di risposta già richiamata) che: *“durante l'anno 2016 è stato fatto un pagamento in conto residui di € 22.387,40. Tale spesa era finanziata da un contributo regionale. La Regione eroga le somme solo su rendicontazione quindi successivamente al pagamento dell'Ente. L'importo dovuto è stato incassato con reversale n.568 del 04.07.2019. Il fondo di cassa dell'Ente al 31.12.2016 risultava essere di € 28.774,14 che sommato all'importo anticipato rispetto all'entrata della Regione di € 22.387,40 sarebbe stato di € 51.161,54 quindi avrebbe avuto la necessaria capienza”* si può ragionevolmente dedurre che a tal fine siano state utilizzate altre somme, anche di natura vincolate, per finalità diverse da quelle a cui erano in origine destinate.

In conseguenza la Sezione richiama l'attenzione di codesto Ente sul fatto che il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell'incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l'effettiva situazione finanziaria dell'Ente è necessario che i crediti vengano stralciati ed inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte dell'avanzo di amministrazione laddove vi siano i presupposti di legge.



4. Sforamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 4

Come già evidenziato, anche per l'esercizio finanziario 2016 codesto Ente ha sforato il parametro di deficitarietà strutturale n. 4 relativo al *“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente”* che, si attesta al 61,82%, in netto peggioramento rispetto ai precedenti esercizi

finanziari 2014 e 2015 in cui il medesimo parametro si attestava rispettivamente al 55,39% e al 52,09%.

La Sezione, sul punto, non può esimersi, al fine di prevenire potenziali pregiudizi per i futuri equilibri di bilancio, e fermo restando quanto già osservato in relazione alla gestione dei residui, sia attivi che passivi, di richiamare l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di porre in essere tutte le azioni necessarie per ricondurre il parametro nei limiti di legge.

A tal fine la Sezione richiama tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL.

5. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

Si osserva che nella Relazione-Questionario (punto 1.8) è stato affermato che l'ente ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL.

Tuttavia, risulta dalla certificazione versata in atti che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui al DPCM del 22 settembre 2014, per l'esercizio 2016 è positivo, ed è pari a 60,64 gg. (nel 2018 è pari a 85,59 gg e nel 2018 a 20,54 gg).

Invero L'Ente alla successiva domanda *“1.8.3. In caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge?”* è stato affermato che *“il superamento dei termini di pagamento non è dovuto alla mancanza di misure organizzative bensì da problemi di cassa. E' già a Vostra conoscenza il problema del Comune di Zermeghedo. La criticità è avviata alla risoluzione. Gli sforzi fatti in questi ultimi anni stanno riportando l'Ente ad una equilibrata gestione della cassa che consentirà il rispetto dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle forniture e servizi. L'anno 2018 infatti sarà risolutivo di tutte le problematiche”*.

La Sezione, nel riservarsi ogni ulteriore analisi e verifica nel prosieguo delle attività di controllo alla stessa intestati, ricorda che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica e che la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al sopra comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Inoltre, qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione deve adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

Come peraltro sottolineato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n.



24/SEZAUT/2016/INPR, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL - in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio di previsione, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica -si pone, fra le altre misure, in un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2002 il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, analiticamente stabiliti dal comma 2 del richiamato articolo 4.

Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori.

6. Presenza di Organismi partecipati in perdita.

Codesto Ente dispone di partecipazioni dirette. Si tratta per lo più partecipazione al di sotto del 15% ad eccezione della Società Medio Chiampo S.p.A. di cui codesto Comune ha una quota di partecipazione del 50%.

Risulta agli atti che è stato adottato il Piano Operativo di razionalizzazione (2015) e successivamente è stata approvata la "Revisione straordinaria" (2017) ex art. 24 del D.Lgs n. 175/2016 e che le Società oggetto di ricognizione straordinaria (detenute alla data del 23.09.2016, come previsto dal D.Lgs. n. 175/2016) sono sia quelle "dirette" che quelle "indirette" come di seguito riportato:

- A.R.I.C.A. -Aziende Riunite Collettore Acque srl (indiretta al 12,5%) -utile di esercizio: zero;
- Agno-Chiampo Ambiente SRL (diretta all'1,2%) in utile di esercizio;
- Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola Credito Cooperativo -Società Cooperativa (indiretta allo 0,04169672036%), in utile di esercizio;
- Centro Interscambio Merci e Servizi -C.I.S. (diretta allo 0,144%) in liquidazione e concordato preventivo. Perdita di esercizio di € 37.852,00;
- Consiglio di Bacino Valle del Chiampo (diretta all'1,3%). Perdita di esercizio di € 40.001,00;
- Medio Chiampo SPA (diretta al 50%), in utile di esercizio;
- Viveracqua Scarl. (indiretta allo 0,13%) in utile di esercizio.

Emerge altresì che il Comune:

- ha manifestato l'intenzione di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le



seguenti società: Medio Chiampo SPA, Agno-Chiampo Ambiente SRL e Viveracqua Scarl, mentre è soggetta alle azioni di razionalizzazione la società Centro Interscambio Merci e Servizi –C.I.S. che ha in corso la procedura di liquidazione e concordato preventivo gestiti dal Tribunale di Vicenza a mezzo Commissario e Liquidatore giudiziale;

- ha ritenuto non soggetti alla revisione straordinaria la partecipazione indiretta nel Consorzio A.R.I.C.A. –Aziende Riunite Collettore Acque- srl e nel Consiglio di Bacino Valle del Chiampo in quanto organismi diversi da quello societario;
- ha fatto presente che *“in data 08.04.2016 sono state alienate la azioni della Società partecipata Demetra SpA” e che ha previsto, quanto alla partecipazione detenuta nella Società cooperativa “Cassa Rurale ed Artigiana di Brendole”, la cessione delle quote, da effettuare entro il 2018, in quanto società avente ad oggetto “un’attività non riconducibile alle categorie individuate dall’art. 4 del TUSP per il mantenimento delle partecipazioni” e, quindi, da alienare ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016.*

Ciò premesso, la Sezione, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, non può esimersi dal rilevare che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse. Corre, pertanto, l’obbligo in capo all’Ente locale partecipante di esercitare quei compiti di vigilanza, d’indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all’ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

In conclusione, il Collegio ritenendo che la presenza di partecipazioni dirette ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell’equilibrio di bilancio dell’Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’ente. Ricorda, in proposito, che la realizzazione dell’equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell’ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell’ente medesimo.

Alla luce di tutto quanto sopra osservato, si raccomanda a codesta Amministrazione l’attento monitoraggio dell’andamento delle proprie partecipazioni.

8. Moniti e raccomandazioni dell’Organo di revisione

La Sezione, in ultimo, richiama l’attenzione dell’Ente sulle sollecitazioni formulate dall’Organo di revisione (pagina 26 della Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l’esercizio



finanziario 2016) laddove ritiene necessario evidenziare che *“l’Ente si trova ad approvare il Rendiconto 2016 ben oltre il termine del 30 aprile 2017 previsto dall’art. 227 del TUEL. Si sollecita caldamente di adottare quanto prima le misure necessarie per potenziare l’organico dell’Ufficio Ragioneria per poter addivenire ad un puntuale rispetto delle scadenze e dei nuovi adempimenti. A tale scopo si rileva che l’Ente è tenuto entro l’anno 2017 ad improntare tutte le operazioni contabili necessarie per poter iniziare dal 2018 la tenuta della contabilità economico patrimoniale. Si dovrà a tale scopo redigere i prospetti riguardanti il patrimonio al 31.12.2017 per avviare la nuova contabilità dal 1° gennaio 2018. Tali prospetti dovranno rispettare lo schema previsto dall’allegato 4/3 del D.Lgs. 118/2011”*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall’Organo di revisione sul rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2016 del Comune di Zermeghedo (VI), e della successiva analisi:

- rileva il mancato rispetto dei termini di legge per l’approvazione del rendiconto 2016;
- riscontra la scarsa capacità di realizzare gli incassi di competenza per i Titoli I (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), II (trasferimenti correnti) e III (Entrate extratributarie) che rispettivamente hanno realizzato il 56,20% il 12,38% e il 65,81% dei correlati accertamenti di competenza e rileva che la consistenza del FCDE è contenuta (9,62%) rispetto all’importo dei residui attivi dei titoli I e III ammontanti, complessivamente, al 31 dicembre 2016 ad € 1.050.124,96;
- riscontra la presenza di residui passivi vetusti (risalenti all’esercizio 2015 e precedenti) del Titolo I (€ 280.774,80) e del titolo II (€ 4.730,96) nonché emersione di una sensibile mole di residui di nuova formazione, prevalentemente concentrata nei Titoli I, II e III per quelli attivi e nei Titolo I, II, IV e VII per quelli passivi;
- rileva lo sfioramento del parametro di deficiarietà strutturale n. 4 relativo al *“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente”* che, specie si attesta al 61,82%, in netto peggioramento rispetto ai precedenti esercizi finanziari 2014 e 2015;
- rileva che l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l’esercizio 2016 è positivo, ed è pari a gg 60,64.

In conseguenza:

- richiama l’attenzione dell’Ente, sulle limitazioni e sanzioni conseguenti al mancato rispetto dei termini di legge per l’approvazione dei principali documenti del ciclo di bilancio e, in particolare, del rendiconto di gestione;
- raccomanda all’Ente di porre in essere ogni utile sforzo sia per la corretta applicazione dei principi contabili, generali ed applicati, soprattutto in sede determinazione delle previsioni di entrata e del FCDE, sia al fine di rendere maggiormente efficiente la propria capacità di riscossione delle entrate accertate e si riserva di effettuare ulteriori controlli, anche in sede di esame dei rendiconti successivi, per la verifica della corretta



applicazione dei richiamati principi contabili;

- raccomanda all'Ente di porre in essere ogni ulteriore utile sforzo per operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui passivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali il pagamento possa essere previsto con un ragionevole grado di certezza;
- raccomanda all'Ente di porre in essere tutte le azioni necessarie per ricondurre il parametro di deficitarietà n. 4 nei limiti di legge e, a tal fine, richiama tutti gli organi preposti, sia politici che tecnici, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché vengano poste in essere le conseguenti azioni e venga operata la necessaria vigilanza sull'andamento del fenomeno. Per il responsabile dei servizi finanziari ed il revisore dei conti si richiamano gli articoli 147 quinquies e 239 del TUEL;
- richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di porre in essere ogni utile azione al fine di rendere effettivo il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, comma 8, TUEL nonché alla possibile esposizione dell'ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori;

Raccomanda, in ultimo, al Comune di Zermeghedo l'attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio comunale, al Sindaco, al responsabile dei servizi finanziari nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria, del Comune di Zermeghedo (VI).

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2019.

Il Magistrato relatore

Elena Brandolini



Il Presidente

Salvatore Pilato



Depositata in Segreteria il **19 DIC. 2019**

IL DIRETTORE DI SEGreteria

Dott.ssa Letizia Rossini

